



Invito alla revisione internazionale della Dichiarazione Principi Internazionali di catalogazione dell'IFLA

Commenti da inviare entro il 30 giugno 2008 a Barbara Tillett responsabile dell'IFLA IME ICC Committee all'indirizzo e mail [btil@loc.gov](mailto:btil@loc.gov) o al numero di fax +1 (202) 707-6629. Un formulario per il voto è disponibile all'indirizzo [http://www.ifla.org/VII/s13/icc/principles\\_review\\_200804.htm](http://www.ifla.org/VII/s13/icc/principles_review_200804.htm) insieme con una copia pulita della Dichiarazione dei Principi internazionali di catalogazione e il Glossario di accompagnamento.

La sezione catalogazione dell'IFLA ha tenuto una serie di 5 incontri regionali con gli estensori di regole di catalogazione ed esperti a livello internazionale con l'obiettivo di incrementare la condivisione di informazioni sulla catalogazione nel mondo, al fine di promuovere standard sulla descrizione bibliografica e sui record di autorità usati nei cataloghi di biblioteca.

In aggiunta a questo obiettivo principale, gli incontri sono stati definiti anche per identificare i codici di catalogazione usati nei vari paesi, per confrontare somiglianze e differenze e per vedere se fosse possibile accordarsi su un core di principi con lo scopo di sviluppare un codice di catalogazione internazionale.

Per una maggiore efficacia si è stabilito di tenere gli incontri regionali in 5 aree del mondo che di solito coincidono con il General Meeting dell'IFLA che si tiene ogni mese di agosto. Gli incontri si sono tenuti nel 2003 a Frankfurt, Germania (paesi europei e estensori di regole anglo-americane); nel 2004 a Buenos Aires, Argentina (paesi latino-americani e caraibici); nel 2005 al Cairo, Egitto (paesi di lingua araba del Medio oriente e paesi nord africani); nel 2006 a Seoul, Korea (paesi asiatici e estensori di regole per l'Asia e) e nel 2007 a Pretoria, Sud Africa (paesi africani di area sub-sahariana). Il documento provvisorio (draft) ora disponibile per la revisione, Dichiarazione di Principi internazionali di catalogazione, e il Glossario di accompagnamento sono il risultato delle discussioni e dei cambiamenti votati e sui quali c'è stato un accordo da parte dei partecipanti agli incontri. E' mia convinzione che questo documento fornirà la struttura per raggiungere gli obiettivi originali dell'IFLA che sono quelli di incrementare la condivisione di informazioni bibliografiche tra differenti comunità, linguaggi e alfabeti.

Desidero ringraziare l'IFLA, l'OCLC, la Deutsche Nationalbibliothek, la Universidad de San Andres, Buenos Aires, la Biblioteca nazionale dell'Egitto, l'Ufficio del Cairo della Library of Congress, la Biblioteca Alexandrina, la Biblioteca pubblica King Abdul Aziz, la Biblioteca nazionale di Korea, Biblioteca nazionale del South Africa per la loro ospitalità e supporto nel coordinamento degli incontri.

Dopo l'esame da questa revisione internazionale di tutti i commenti, un draft finale sarà sottoposto alle Standing Committee delle sezioni Cataloguing e Bibliography della Divisione IV per l'approvazione prima della pubblicazione da parte dell'IFLA.

**Inviare per favore il vostro voto e eventuali commenti usando il formulario che si trova all'indirizzo [http://www.ifla.org/VII/s13/icc/principles\\_review\\_200804.htm](http://www.ifla.org/VII/s13/icc/principles_review_200804.htm)**

**entro il 30 giugno 2008°:**

**Barbara B. Tillett**

**Email: [btil@loc.gov](mailto:btil@loc.gov)**

**Fax: +1 (202) 707-6629**



ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE E PER  
LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE  
(ICCU)

## DICHIARAZIONE DI PRINCIPI INTERNAZIONALI DI CATALOGAZIONE

### Introduzione

(Traduzione a cura dell'ICCU e di Mauro Guerrini)

La Dichiarazione di Principi – comunemente nota come *Principi di Parigi* – fu approvata dalla Conferenza internazionale sui principi di catalogazione nel 1961<sup>1</sup>. L'obiettivo di servire come base per una standardizzazione internazionale della catalogazione è stato sicuramente raggiunto: la maggior parte dei codici di catalogazione, elaborati da allora in poi in tutto il mondo, segue i *Principi* rigorosamente o almeno a un grado elevato.

Più di quarant'anni dopo, è diventato ancor più auspicabile condividere un insieme comune di principi internazionali di catalogazione, considerato che catalogatori e utenti utilizzano OPAC (Online Public Access Catalogues) di tutto il mondo. Ora l'IFLA, all'inizio del ventunesimo secolo, si è assunta l'onere di adeguare i *Principi di Parigi* a obiettivi che siano adatti a cataloghi on-line di biblioteche e non solo a questi. Il primo di tali obiettivi è quello di servire l'interesse degli utenti del catalogo.

I nuovi principi sostituiscono i *Principi di Parigi* e li estendono dalle sole opere testuali a tutti i tipi di materiali e dalla sola scelta e forma dell'accesso a tutti gli aspetti delle registrazioni bibliografiche e di autorità utilizzate nei cataloghi di biblioteca.

Questa bozza di principi tratta i seguenti punti:

0. Obiettivi generali
1. Ambito di applicazione
2. Entità, attributi e relazioni
3. Funzioni del catalogo
4. Descrizione bibliografica
5. Punti di accesso
6. Registrazioni di autorità
7. Elementi di base per le funzionalità di ricerca

I nuovi Principi si basano sulle grandi tradizioni catalografiche del mondo<sup>2</sup> ma anche sui modelli concettuali dei documenti IFLA *Functional Requirements for Bibliographic Records* (FRBR) e *Functional Requirements for Authority Data* (FRAD), che estendono i *Principi di Parigi* al campo della catalogazione per soggetti.

È auspicabile che questi principi possano incrementare la condivisione internazionale di dati bibliografici e di autorità e guidare gli estensori di regole di catalogazione nel loro impegno per l'elaborazione di un codice internazionale di catalogazione.

<sup>1</sup> International Conference on Cataloguing Principles (Paris : 1961). *Report*. – London : International Federation of Library Associations, 1963, p. 91-96. Also available in: *Library Resources and Technical Services*, v.6 (1962), p. 162-167; and *Statement of principles adopted at the International Conference on Cataloguing Principles, Paris, October, 1961*. – Annotated edition / with commentary and examples by Eva Verona . – London : IFLA Committee on Cataloguing, 1971.

<sup>2</sup> *Rules for a dictionary catalog* / Charles A. Cutter. – 4th ed., rewritten. Washington, D.C. : Government Printing Office, 1904; *Heading and canons* / S.R. Ranganathan. – Madras [India] : S. Viswanathan, 1955 ; *Principles of Cataloging : Final Report. Phase I: Descriptive Cataloging* / Seymour Lubetzky. - Los Angeles, Calif.: University of California, Institute of Library Research, 1969.



## 0. Obiettivi per la costruzione di codici di catalogazione

Ci sono vari obiettivi<sup>3</sup> che guidano la costruzione di codici di catalogazione: il principio fondamentale è servire l'interesse dell'utente.

- 0.1. *Interesse dell'utente* del catalogo. Le decisioni adottate nel creare le descrizioni e le forme controllate dei nomi quali punti di accesso vanno prese tenendo presente l'utente del catalogo;
- 0.2. *Uso comune*. Il lessico normalizzato usato nelle descrizioni e nei punti di accesso deve essere in accordo con quello della maggioranza degli utenti;
- 0.3. *Presentazione*. Le descrizioni e le forme controllate dei nomi delle entità per i punti di accesso devono essere basate sul modo in cui ciascuna entità descrive se stessa.
- 0.4. *Accuratezza*. L'entità descritta deve essere rappresentata fedelmente;
- 0.5. *Sufficienza e necessità*. Nelle descrizioni e nelle forme controllate dei nomi per i punti di accesso, vanno inclusi solo quegli elementi che si richiedono per soddisfare l'utente ed indispensabili per identificare in modo univoco una entità;
- 0.6. *Significatività*. Gli elementi devono essere bibliograficamente significativi;
- 0.7. *Economia*. Quando per raggiungere uno scopo esistono modalità alternative, la preferenza deve essere data a quella che contribuisce di più all'economia complessiva (vale a dire al costo minore o all'approccio più semplice);
- 0.8. *Standardizzazione*. Le descrizioni e la creazione dei punti di accesso devono essere normalizzate fin dove possibile, in estensione e livello. Ciò consente una maggiore coerenza che a sua volta rende più facile la condivisione delle registrazioni bibliografiche e di autorità;
- 0.9. *Integrazione*. Le descrizioni per tutti i tipi di materiali e per le forme controllate dei nomi delle entità devono basarsi, fin dove è possibile, su regole comuni.

Si conviene che in alcuni casi questi principi potrebbero contraddirsi a vicenda e che all'occorrenza si adotterà una ragionevole soluzione pratica.

[Per quanto riguarda i *thesauri* di voci di soggetto, ci sono altri obiettivi da perseguire, ma ancora non sono stati inclusi in questa dichiarazione]

## 1. Ambito di applicazione

I principi qui enunciati sono concepiti come guida allo sviluppo di codici di catalogazione. Si applicano a registrazioni bibliografiche di autorità e a cataloghi correnti di biblioteca. Possono anche applicarsi a bibliografie e archivi di dati creati da biblioteche, archivi, musei e altre istituzioni.

Essi intendono fornire un approccio coerente alla catalogazione, descrittiva e per soggetti, di qualsiasi tipo di risorsa bibliografica.

Il principio fondamentale, per la costruzione dei codici di catalogazione dovrà essere quello di servire l'interesse degli utenti del catalogo.

---

<sup>3</sup> Basati sulla letteratura professionale, soprattutto di Ranganathan e Leibniz come riportati da E. Svenonius, in: *The Intellectual Foundation of Information Organization*. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000, p. 68.



## 2. Entità, attributi e relazioni

### 2.1. Entità nelle registrazioni bibliografiche

Per la creazione di registrazioni bibliografiche vanno prese in considerazione le seguenti entità che riguardano i prodotti del lavoro intellettuale o artistico:

Opera  
Espressione  
Manifestazione  
Esemplare<sup>4</sup>.

### 2.2. Entità nelle registrazioni di autorità

Le registrazioni di autorità devono documentare forme controllate di nomi almeno per le persone, le famiglie, gli enti<sup>5</sup> e i soggetti. Le entità che servono come soggetti di opere comprendono:

Opera  
Espressione  
Manifestazione  
Esemplare  
Persona  
Famiglia  
Ente  
Concetto  
Oggetto  
Evento  
Luogo<sup>6</sup>.

### 2.3. Attributi

Gli attributi che identificano ciascuna entità devono essere usati come elementi nelle registrazioni bibliografiche e di autorità.

### 2.4. Relazioni

Le relazioni bibliograficamente significative fra le entità devono essere identificate nel catalogo.

## 3. Funzioni del catalogo

Le funzioni del catalogo devono consentire all'utente<sup>7</sup>:

**3.1. di reperire** risorse bibliografiche in una raccolta come risultato di una ricerca in cui si utilizzano attributi o relazioni delle risorse:

**3.1.1. per localizzare** una singola risorsa

**3.1.2. per localizzare** insiemi di risorse che rappresentino:

<sup>4</sup> Costituiscono le entità del I Gruppo nel modello *FRBR/FRANAR*.

<sup>5</sup> Persone, famiglie ed enti costituiscono le entità del II Gruppo del modello *FRBR/FRANAR*.

<sup>6</sup> Concetto, oggetto, evento e luogo costituiscono le entità del III Gruppo descritte nel modello *FRBR/FRANAR* [Nota: Ulteriori entità potranno essere identificate in futuro, come ad es, per *FRANAR*, il marchio di fabbrica, i codici identificativi, ecc. (l'elenco verrà opportunamente aggiornato non appena il rapporto *FRANAR* sarà disponibile in forma definitiva)].

<sup>7</sup> Le funzioni 3.1 – 3.5 sono basate su: *The intellectual foundation of information organization* / Elaine Svenonius. Cambridge, MA : MIT Press, c2000. ISBN 0-262-19433-3, p.18.



tutte le risorse che appartengono alla stessa opera  
 tutte le risorse che appartengono alla stessa espressione  
 tutte le risorse che appartengono alla stessa manifestazione  
 tutte le opere ed espressioni di una determinata persona, famiglia o ente  
 tutte le risorse su un determinato soggetto  
 tutte le risorse definite secondo altri criteri (come lingua, paese di pubblicazione, data di pubblicazione, formato fisico, ecc.), di solito utilizzati per una ulteriore selezione sui risultati della ricerca<sup>8</sup>.

- 3.2. di identificare** una risorsa bibliografica o un agente (cioè, avere conferma che l'entità descritta in una registrazione corrisponda a quella cercata o distinguere tra due o più entità con caratteristiche simili);
- 3.3. di selezionare** una risorsa bibliografica che sia appropriata alle necessità dell'utente (cioè, scegliere una risorsa che risponda ai requisiti posti dall'utente per quanto riguarda contenuto, formato fisico, ecc. oppure rifiutarla in quanto inadeguata alle sue esigenze);
- 3.4. di acquisire o ottenere** l'accesso ad un esemplare descritto (cioè, fornire informazioni che consentano all'utente di ottenere un esemplare mediante acquisto, prestito, ecc. o accedere a un esemplare in modalità elettronica, tramite una connessione on-line ad una fonte remota); oppure di acquisire o di ottenere una registrazione di autorità o bibliografica;
- 3.5. di navigare** in un catalogo (attraverso la disposizione logica delle informazioni bibliografiche e la presentazione di chiare modalità di movimento, compresa la presentazione delle relazioni tra opere, espressioni, manifestazioni e esemplari).

#### 4. Descrizione bibliografica

- 4.1.** Una descrizione bibliografica è basata generalmente sull'esemplare come rappresentativo della manifestazione e può includere attributi ereditati dall'opera(e) ed espressione(i).
- 4.2.** In generale si deve creare una descrizione bibliografica indipendente per ciascuna manifestazione.
- 4.3.** La parte descrittiva della registrazione bibliografica deve basarsi su uno standard accettato a livello internazionale.<sup>9</sup>
- 4.4.** Le descrizioni possono essere a vari **livelli di completezza**, basati sulle finalità del catalogo o dell'archivio bibliografico.

#### 5. Punti di accesso

##### 5.1. Norma generale

I punti di accesso per il recupero di registrazioni bibliografiche e di autorità devono essere formulati seguendo i principi generali (vedi **1.** Ambito di applicazione). Essi possono essere controllati o non controllati.

<sup>8</sup> Si concorda che, per restrizioni economiche e pratiche catalografiche, alcuni cataloghi di biblioteca saranno carenti di registrazioni bibliografiche per le parti componenti di opere o per opere individuali all'interno di altre opere.

<sup>9</sup> Per la comunità bibliotecaria è l'*International Standard Bibliographic Description*.



I punti di accesso non controllati possono includere elementi come il titolo proprio quale appare su una manifestazione o parole chiave aggiunte o presenti in una parte qualsiasi di una registrazione bibliografica.

I punti di accesso controllati includono forme autorizzate e forme varianti di nomi e soggetti attribuiti alle entità, al fine di fornire l'accesso alle registrazioni bibliografiche e di autorità. I punti di accesso controllati provvedono alla coerenza necessaria per localizzare insiemi di risorse. I punti di accesso controllati devono essere normalizzati secondo uno standard. Questi punti di accesso controllati devono essere memorizzati in registrazioni di autorità insieme con identificatori per l'entità e per le forme varianti del nome.

## 5.2 Scelta dei punti di accesso

**5.2.1.** Vanno inclusi come punti di accesso a una **registrazione bibliografica** i titoli delle opere e delle espressioni (controllati), i titoli delle manifestazioni (di solito non controllati) e le forme controllate dei nomi dei creatori delle opere.

Nel caso di enti creatori di un'opera, ciò si applica limitatamente alle opere che per loro natura sono necessariamente espressione del pensiero collettivo o dell'attività dell'ente, anche se firmate da una persona, in qualità di funzionario o dipendente dell'ente, o quando la formulazione del titolo, unitamente alla natura dell'opera, implica chiaramente che l'ente è responsabile collettivamente del contenuto dell'opera.

Vanno inoltre creati punti di accesso a registrazioni bibliografiche per le forme controllate dei nomi di altre persone, famiglie, enti e soggetti ritenuti importanti per reperire, identificare e selezionare la risorsa bibliografica che si sta descrivendo.

**5.2.2.** Vanno incluse come punti di accesso ad una **registrazione di autorità** la forma autorizzata e le forme varianti del nome dell'entità. Ulteriori accessi possono essere creati tramite nomi correlati.

## 6. Registrazioni di autorità

Le registrazioni di autorità devono essere costruite per controllare le forme autorizzate di nomi e le forme varianti usate come punti di accesso per entità quali persone, famiglie, enti, opere, espressioni, manifestazioni, esemplari, concetti, oggetti, eventi e luoghi.

### 6.1. Scelta dei nomi per i punti di accesso autorizzati

Il punto di accesso autorizzato per un'entità deve essere basato sulle forme preferite del nome che identificano le entità in modo consistente, sia come si trovano più frequentemente nelle manifestazioni o sia sul nome appropriato per gli utenti del catalogo (per es., "nome convenzionale").

**6.1.1.** Se una persona, famiglia, o ente usa vari nomi o forme varianti dei nomi, un solo nome o una sola forma di nome deve essere scelto come il punto di accesso autorizzato per ciascuna entità distinta.

**6.1.1.1.** Quando si trovano forme varianti del nome nelle manifestazioni e/o nelle fonti di riferimento e queste non sono basate su differenti presentazioni dello stesso nome (per es., forme brevi o complete), va attribuita la preferenza:

**6.1.1.1.1.** a un nome comunemente (o convenzionalmente) conosciuto piuttosto che al nome ufficiale, quando questo è indicato, oppure



**6.1.1.1.2.** al nome ufficiale se non c'è indicazione di un nome comunemente conosciuto o convenzionale.

**6.1.2.** Se ci sono titoli varianti per un'opera si deve scegliere un titolo come base per il titolo preferito dell'opera/espressione.

**6.1.3.** Le forme varianti dei nomi e i titoli non scelti come punti di accesso autorizzato per un'entità devono essere inclusi nelle registrazioni di autorità per quelle entità usate come forme varianti dei punti di accesso o come forme alternative di visualizzazione.

## **6.2. Lingua del punto di accesso autorizzato**

Quando i nomi sono espressi in più lingue, si deve dare la preferenza a intestazioni basate su informazioni ricavate da manifestazioni dell'espressione nella lingua e nella scrittura originali; ma se la lingua e la scrittura originali non sono normalmente usate nel catalogo, l'intestazione può essere basata su forme presenti in manifestazioni o in citazioni in una lingua e scrittura più adatta agli utenti del catalogo.

Quando possibile, si dovrà fornire l'accesso nella lingua e scrittura originali, tramite l'intestazione autorizzata o un rinvio. Nel caso si preferisse traslitterare, si dovrà seguire uno standard internazionale di conversione dei caratteri.

## **6.3. Forme dei nomi per i punti di accesso autorizzati**

Nello stabilire un punto di accesso autorizzato si devono aggiungere alla forma preferita del nome per un'entità e per le sue varianti, se necessario, ulteriori caratteristiche identificative per distinguere l'entità da altre omonime.

### **6.3.1. Forma dei nomi di persona**

Se il nome di una persona è costituito da più parole, la scelta dell'elemento iniziale di accesso va determinata in base alle convenzioni del paese di cittadinanza della persona così come si trova nelle manifestazioni o nelle fonti di riferimento.

### **6.3.2. Forma dei nomi di famiglia**

Se il nome di una famiglia è costituito da più parole, la scelta dell'elemento iniziale di accesso si determina in base alle convenzioni del paese con il quale la famiglia è più strettamente associata, così come si trova nelle manifestazioni o nelle fonti di riferimento.

### **6.3.3. Forma dei nomi di enti**

Per i punti di accesso autorizzato di un ente il nome deve essere dato in forma diretta, così come si trova nelle manifestazioni o nelle fonti di riferimento, tranne:

**6.3.3.1.** quando l'ente è parte di un'autorità giurisdizionale o territoriale, l'intestazione autorizzata deve includere la forma correntemente usata del nome del territorio interessato, nella lingua e scrittura più adatte alle necessità degli utenti del catalogo;

**6.3.3.2.** se l'ente implica subordinazione, o funzioni subordinate, o è insufficiente per identificare l'ente subordinato, il punto di accesso autorizzato deve iniziare con il nome dell'ente superiore.

### **6.3.4 Forme di nomi di opere/espressioni**

Un punto di accesso autorizzato per un'opera, espressione, manifestazione o esemplare può essere sia un titolo che può presentarsi da solo, oppure può essere una combinazione di nome/titolo con il nome del creatore dell'opera. L'elemento del titolo può essere qualificato



dalla somma degli elementi identificativi, come il nome dell'ente, il luogo, la lingua, la data, ecc., per distinguerlo da altri nomi.

**6.3.4.1.** Il titolo preferito per l'opera/espressione deve essere (in questo ordine di preferenza):

**6.3.4.1.1.** il titolo che si trova più frequentemente nelle manifestazioni dell'opera nella sua lingua originale,

**6.3.4.1.2.** il titolo che si trova nelle fonti di riferimento, o

**6.3.4.1.3.** il titolo che si trova più frequentemente nelle manifestazioni.

**6.3.4.2.** Qualunque sia il titolo scelto per il punto di accesso autorizzato, si devono includere come accessi anche i titoli varianti.

## 7. Elementi di base per le funzionalità di ricerca

### 7.1. Ricerca e Recupero delle informazioni

I punti di accesso sono gli elementi delle registrazioni bibliografiche che provvedono: 1) a un adeguato recupero delle registrazioni bibliografiche, di autorità e delle risorse bibliografiche ad esse collegate e, 2) a circoscrivere i risultati della ricerca.

#### 7.1.1. Strumenti di ricerca

Nomi, titoli e soggetti devono poter essere cercati e recuperati tramite qualsiasi meccanismo disponibile in un dato catalogo di biblioteca o archivio di dati bibliografici, per esempio tramite forme complete dei nomi, parole-chiave, frasi, troncamenti ecc.

**7.1.2. Punti di accesso indispensabili** sono quelli basati sui principali attributi e relazioni di ciascuna entità nella registrazione bibliografica o di autorità.

**7.1.2.1.** Punti di accesso indispensabili per le registrazioni bibliografiche sono:

il nome del creatore, o del primo creatore nominato, quando ve ne sia più di uno

il titolo proprio, o il titolo attribuito alla manifestazione

l'anno (o gli anni) di pubblicazione o emissione

il titolo uniforme dell'opera/espressione

intestazioni di soggetto, termini di soggetto

numeri di classificazione

numeri standard, identificativi e "titoli chiave" dell'entità descritta.

**7.1.2.2.** Punti di accesso indispensabili per le **registrazioni di autorità** sono:

il nome autorizzato o il titolo dell'entità

gli identificatori per l'entità

le forme varianti del nome o il titolo dell'entità.

#### 7.1.3. Punti di accesso aggiuntivi

Attributi da altre aree della descrizione bibliografica o della registrazione di autorità possono servire da punti di accesso facoltativi o da elementi di filtro nel caso vengano recuperate grandi quantità di registrazioni.

**7.1.3.1.** Nelle registrazioni bibliografiche questi attributi includono, in modo non limitativo:



nomi di altri creatori oltre il primo  
nomi di esecutori o persone, famiglie o enti in ruoli diversi da quello di  
creatore  
titoli paralleli, titoli dell'intitolazione, ecc.  
titolo uniforme della serie  
identificativi della registrazione bibliografica  
lingua  
paese di pubblicazione  
tipo di materiale  
tipo di supporto.

**7.1.3.2.** Nelle registrazioni di autorità questi attributi includono, in modo non limitativo:

nomi o titoli di entità correlate  
identificativi della registrazioni di autorità.



## GLOSSARIO

*(Traduzione italiana a cura dell'ICCU e di Mauro Guerrini)*

Il glossario include termini che si trovano nella Dichiarazione di Principi internazionali di catalogazione dove sono usati in un'accezione specifica (non solamente nell'usuale definizione data dai dizionari). BT = Termine più ampio; NT = Termine più ristretto; RT = Termine in relazione

**Agente** – Persona (autore, editore, scultore, curatore, direttore, compositore, ecc.), o gruppo (famiglia, organizzazione, società, biblioteca, orchestra, paese, federazione, ecc.) o robot (strumentazione per registrare condizioni atmosferiche, programma software di traduzione automatica, ecc.) che abbia un ruolo nel ciclo produttivo di una risorsa.

[Fonte: DCMI Agents Working Group, definizioni di lavoro, modificate]

Vedi anche **Autore [NT], Creatore [NT]**

**Attributo** – Caratteristica di un'entità; un attributo può essere intrinseco all'entità o assegnato esternamente.

[Fonte: FRBR]

**Autore** – Creatore responsabile del contenuto intellettuale o artistico di un'opera testuale.

Vedi anche **Agente [BT], Creatore [BT]**

**Catalogazione descrittiva** – La parte di catalogazione che fornisce sia dati descrittivi sia punti di accesso che non siano di soggetto.

[Fonte: IME ICC]

Vedi anche **Catalogazione per soggetto [RT]**

**Catalogazione per soggetto** – Parte della catalogazione che fornisce termini per intestazioni di soggetto e/o di classificazione.

[Fonte: IME ICC]

Vedi anche: **Catalogazione descrittiva [RT]**

**Concetto** – Nozione o idea astratta.

[Fonte: FRAD (associate con soggetti), FRBR]

**Creatore** – Persona, famiglia o ente responsabile del contenuto intellettuale o artistico di un'opera.

[Fonte: IME ICC]

Vedi anche **Agente [BT], Autore [NT]**

**Descrizione bibliografica** - Insieme di dati bibliografici che identificano una risorsa bibliografica.

[Fonte: ISBD]

**Ente** – Organizzazione o gruppo di persone e/o di organizzazioni, identificato da un particolare nome e che agisce, o può agire come un'unità.

[Fonte: FRANAR, FRBR modificate]



**Entità** – Qualcosa che ha un carattere unitario e un contenuto in sé ... qualcosa che ha un'esistenza indipendente o separata ... un'astrazione, un concetto, un oggetto di un pensiero o un oggetto trascendente.

[Fonte: Webster's 3<sup>ed</sup>]

Esempi di tipi di entità in FRBR e FRAD includono i prodotti di un'attività intellettuale e artistica (opera, espressione, manifestazione ed esemplare); gli agenti responsabili della creazione del contenuto intellettuale o artistico, della produzione e disseminazione del contenuto in una forma fisica, o della conservazione del prodotto (persona, famiglia, ente); o il soggetto dell'espressione intellettuale o artistica (opera, espressione, manifestazione, esemplare, persona, famiglia, ente, concetto, oggetto, evento, luogo).

[Fonte: IME ICC]

**Esemplare** – Singola copia di una manifestazione.

[Fonte: FRAD, FRBR]

**Espressione** – Realizzazione intellettuale o artistica di un'opera.

[Fonte: FRAD, FRBR]

**Evento** – Azione o avvenimento.

[Fonte: FRAD (quelli che non agiscono come enti sono considerati soggetti), FRBR]

**Famiglia** – Due o più persone imparentate per nascita, matrimonio, adozione o stati legali affini o altrimenti che si presentano come una famiglia.

[Fonte: FRAD modificato da IME ICC]

**Intestazione** – Non più usato nei Principi. *Vedi:* **Punto di accesso autorizzato, Punto di accesso controllato**

**Intestazione autorizzata** – Il punto di accesso controllato preferito per un'entità, stabilito e costruito secondo regole o standard.

[Fonte: IME ICC]

*Vedi anche* **Punto di accesso [BT], Punto di accesso controllato [BT]**

**Luogo** – Località.

[Fonte: FRBR]

**Manifestazione** – Materializzazione fisica di un'espressione di un'opera.

[Fonte: FRAD, FRBR]

Una manifestazione può materializzare una collezione di opere, un'opera singola o una parte componente di un'opera. Manifestazioni possono presentarsi in una o più unità fisiche.

[Fonte: IME ICC]



**Nome** – Carattere, o gruppo di parole e/o caratteri con cui un'entità è conosciuta; comprende le parole/caratteri che designano una persona, una famiglia, un ente; i termini con cui concetti, oggetti, eventi o luoghi sono conosciuti; come pure il titolo dato ad un'opera, espressione, manifestazione o esemplare. Usato come elemento base per un punto di accesso.

[Fonte: FRBR modificato da FRAD]

*Vedi anche* **Punto di accesso autorizzato [RT], Punto di accesso controllato [RT], Punto di accesso della forma variante [RT]**

**Nome convenzionale** – Nome, diverso dal nome ufficiale per mezzo del quale un ente, luogo, oggetto deve essere conosciuto.

[Fonte: Glossario modificato di AACR2 Revision 2002]

**Nome di opera/espressione** – Titolo di un'opera/espressione con o senza il nome del creatore(i), con o senza aggiunte di elementi identificanti, registrato per controllare titoli varianti di differenti manifestazioni della medesima opera/espressione.

[Fonte: variazione di GARR (titolo uniforme)]

*Vedi anche* **Punto di accesso autorizzato per opera/espressione [NT]**

**Normalizzato ...**

*Vedi* **Autorizzato ...**

**Oggetto** – Una cosa materiale.

[Fonte: FRBR]

**Opera** – Creazione intellettuale o artistica distinta (ossia, il contenuto intellettuale o artistico).

[Fonte: FRAD, FRBR, modificato da IME ICC]

**Persona** – Individuo o identità singola stabilita o adottata da un individuo o gruppo.

[Fonte: FRBR modificato in FRAD, modificato da IME ICC]

**Punto d'accesso** – Nome, termine, codice, ecc. mediante il quale una registrazione bibliografica o di autorità o di rinvio è ricercata e identificata.

[Fonte: GAAR modificata con FRAD e IME ICC]

*Vedi anche* **Punto di accesso autorizzato [NT], Punto di accesso controllato [NT], Nome [RT], Punto di accesso non controllato [NT], Punto di accesso di forma variante [NT]**

**Punto di accesso aggiuntivo** – Punto di accesso che può essere usato in aggiunta ai punti di accesso principali per incrementare la ricerca di registrazioni bibliografiche o di autorità.

[Fonte: IME ICC]

*Vedi anche* **Punto di accesso principale [RT]**



**Punto di accesso autorizzato per l'opera/espressione** – Forma preferita del nome per un'opera/espressione, con o senza il nome del creatore(i) o altri elementi identificanti attraverso i quali le sue manifestazioni sono collegate/raggruppate insieme ai fini della ricerca/accesso.

[Fonte: Modifica di GARR (titolo uniforme)]

Vedi anche **Nome dell'opera/espressione [BT]**

**Punto di accesso controllato** – Punto di accesso registrato in una registrazione di autorità al fine di controllare i differenti nomi, forme del nome, termini o codici per la stessa entità e di identificarla in maniera chiara.

[Fonte: GARR modificate]

Punti di accesso controllati includono forme autorizzate o preferite come pure quelle designate come forme varianti. Possono essere:

- basate su nomi di persona, famiglia e enti,
- basate su nomi (cioè titoli) di opere, espressioni, manifestazioni ed esemplari,
- consistono nella combinazione di due nomi, come nel caso di un punto di accesso nome/titolo che rappresenta un'opera e che combina il nome del creatore con il titolo preferito dell'opera,
- basate sui termini di eventi, oggetti, concetti e luoghi,
- basate su identificatori come numeri standard, indici di classificazione, ecc.

Si possono aggiungere altri elementi al nome stesso (cioè date), al fine di distinguere entità con nomi identici o simili.

[Fonte: FRAD – nota bene che il focus del modello è sui nomi e termini controllati tramite un archivio di autorità]

Vedi anche **Punto di accesso [BT], Punti di accesso autorizzati [NT], Nome [RT], Punti di accesso non controllati [RT], Punti di accesso della forma variante [NT]**

**Punto di accesso indispensabile** – Punto di accesso basato sui principali attributi e relazioni di ciascuna entità in registrazioni bibliografiche o di autorità, che assicura il recupero e l'identificazione di tali registrazioni.

[Fonte: IME ICC]

Vedi anche **Punto di accesso aggiuntivo [RT]**

**Punto di accesso non controllato** – Punto di accesso non controllato da una registrazione di autorità.

[Fonte: IME ICC]

Vedi anche **Punto di accesso [BT], Punto di accesso controllato [RT]**

**Punto di accesso per la forma variante** - Forma di nome non scelto come punto di accesso autorizzato per un'entità che può essere utilizzato per accedere alla registrazione di autorità per le entità o presentato come un rinvio o un collegamento al punto di accesso autorizzato.

[Fonte: IME ICC]

Vedi anche **Punto di accesso [RT], Punto di accesso controllato [BT], Nome [RT]**



**Raccolta** – 1. Insieme reale o virtuale di due o più opere riunite o pubblicate insieme. 2. Insieme reale o virtuale di risorse bibliografiche possedute o create da una determinata istituzione.

[Fonte: IME ICC]

**Registrazione bibliografica** – Insieme di elementi che descrivono e consentono l'accesso a manifestazioni e identificano opere ed espressioni a esse correlate.

[Fonte: IME ICC]

**Registrazione di autorità** – Una registrazione che identifica un'entità (agente, opera/espressione, o soggetto) e che può essere usata per facilitare l'accesso all'intestazione autorizzata per quell'entità o per la visualizzazione di qualsiasi punto di accesso per l'entità.

[Fonte: IME ICC]

**Rinvio** – Non più usato nei Principi. *Vedi Punto di accesso della forma variante*

**Risorsa bibliografica** – Manifestazione o esemplare.

[Fonte: IME ICC]

**Tipo di contenuto** – Designazione che fa riferimento alla forma principale di comunicazione per mezzo della quale il contenuto è espresso e la percezione mediante la quale si vuole che sia compresa. Il tipo di contenuto fa riferimento agli attributi sia dell'opera sia dell'espressione.

[Fonte: Glossario per RDA modificato nel gennaio 2008]

**Tipo di supporto** – Designazione che fa riferimento al formato del mezzo di archiviazione e alla custodia del supporto insieme con il tipo di apparecchiatura richiesta per vedere, ascoltare, scorrere, ecc. il contenuto di una risorsa

[Fonte: modificata dal Glossario RDA, gennaio 2008]

**Titolo chiave** – Nome univoco assegnato dalla Rete ISSN a una risorsa in continuazione e inseparabilmente legato al suo ISSN. Il titolo chiave può essere uguale al titolo proprio, o, al fine di garantirne l'univocità, può essere strutturato aggiungendo elementi identificativi e/o di qualificazione come il nome dell'ente che la ha emesso, il luogo di pubblicazione, l'indicazione di edizione, ecc. (vedi il Manuale ISSN).

[Fonte: ISBD(CR)]

**Titolo uniforme** – Non più usato nei Principi. *Vedi Punto di accesso autorizzato per l'opera/espressione*

**Unità bibliografica** – Non più usata nei principi. *Vedi: Manifestazione*



## **Fonti**

- AACR2** – *Anglo-American cataloguing rules*. – 2nd edition, 2002 revision. – Ottawa: Canadian Library Association; London: Chartered Institute of Library and Information Professionals; Chicago: American Library Association, 2002-
- DCMI Agents Working Group** – Dublin Core Metadata Initiative, Agents Working Group. [Web page, 2003]: <http://dublincore.org/groups/agents/> (definizioni in lavorazione – il report non è ancora terminato)
- FRAD** – *Functional requirements for authority data: a conceptual model – draft 2006-12-20*. (Definizioni in lavorazione, il report non è ancora terminato)
- FRBR** – *Functional requirements for bibliographic records: Final report*. – Munich : Saur, 1998. (IFLA UBCIM publications new series; v. 19)
- GARR** – *Guidelines for authority records and references*. 2<sup>nd</sup> ed., rev. – Munich : Saur, 2001. (IFLA UBCIM publications new series; v. 23)
- IME ICC** – IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code raccomandazioni dai partecipanti 2001-2008.
- ISBD** – *International standard bibliographic description : consolidated edition*. – Munich : Saur, 2007. (IFLA Series on Bibliographic Control, v. 31)
- RDA**: *Resource description and access*. Glossary draft. 5JSC/Chair/11/Rev (Jan. 2008, Table 1) Disponibile online all'indirizzo:  
<http://www.collectionscanada.gc.ca/jsc/rda.html#drafts>
- Webster's 3<sup>rd</sup>**: Webster's third new international dictionary of the English Language – Unabridged. – Springfield, Mass.: Merriam-Webster, 2000.